

STATUTO

DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "CARLO VINCENTI"

Art. 1 (Costituzione)

E' costituita l'Associazione Culturale "Carlo Vincenti" (di seguito 'associazione'), quale libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, dalle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, dai principi generali dell'ordinamento nonché dal presente Statuto. L'associazione fa riferimento alla vita e alle opere dell'artista e poeta viterbese Carlo Vincenti (Viterbo, 1946 – 1978) la cui considerazione è ormai riconosciuta a livello internazionale.

Art. 2 (Sede)

La sede dell'Associazione "Carlo Vincenti" è in Viterbo in via Saffi n. 136, presso la residenza del socio fondatore nonché presidente Fabio Vincenti. L'Associazione potrà stabilire, a seconda delle proprie esigenze, delle sedi operative complementari senza che questo comporti modifiche statutarie

Art. 3 (Durata)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo scioglimento anticipato deliberato dagli associati, nei modi e forme di legge.

Art. 4 (Scopi)

L'Associazione "Carlo Vincenti" persegue i seguenti scopi:

- ✓ garantire la corretta informazione relativa a tutte le opere di Carlo Vincenti attraverso la loro catalogazione, conservazione e valorizzazione creando un punto di riferimento per la ricerca artistica mantenendo, così, viva la memoria dell'artista-poeta viterbese Carlo Vincenti;
- ✓ diffondere la cultura artistica e letteraria nel mondo giovanile e non;
- ✓ ampliare la conoscenza della cultura dell'arte contemporanea e letteraria in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- ✓ allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
- ✓ proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

L'associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere *attività culturali* quali mostre d'arte, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, corsi - incontri sull'arte, la poesia ed il teatro. Editare e pubblicare riviste ed altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare e/o divulgare le finalità dell'associazione; produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile a favorire l'approfondimento tecnico e/o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione, nonché *attività d'informazione* quali pubblicazione sul web di bollettini, atti di convegni, incontri, seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

Art. 5 (Soci)

(*Requisiti*) — Possono essere soci le persone fisiche e le persone giuridiche che riconoscendosi nel presente Statuto ne condividono lo spirito e gli ideali e sono interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali. I Soci si distinguono in:

soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita annualmente dal consiglio direttivo;

soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla valorizzazione e al sostegno dell'associazione. Sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

(*Ammissione*) — L'ammissione degli aspiranti soci avviene su domanda scritta del richiedente su presentazione di almeno un socio e con deliberazione del Consiglio Direttivo. Le persone fisiche devono avere compiuto il diciottesimo anno di età e le persone giuridiche devono nominare un proprio rappresentante. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al collegio dei probiviri.

(*Diritti e doveri*) — E' diritto di ogni socio partecipare alla vita associativa e a tutte le iniziative promosse dall'Associazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti ad accettare lo Statuto e a rispettare le risoluzioni deliberate dagli organi sociali in ottemperanza alle competenze statutarie. Il socio è tenuto al pagamento della quota sociale. Le somme corrisposte per le quote sociali non sono rimborsabili. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

(*Perdita della qualifica di socio*) — La qualifica di socio viene meno per i seguenti motivi:

a) dimissioni, in qualsiasi momento e in qualsiasi modo prospettate;

b) espulsione, con delibera del Consiglio Direttivo e ratifica dell'assemblea, per manifesti motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto più volte alle ordinanze del presente Statuto e/o in caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione. Il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

c) insolvenza della quota associativa annua

Art. 6 (Organi)

L'Associazione ha una struttura democratica con cariche sociali elettive e gratuite. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere; il Collegio dei Revisori (se nominato), il Collegio dei probiviri (se nominato);

Dell'assemblea

(*Sovranità, partecipazione*) — L'Assemblea è sovrana ed è l'organo prioritario dell'Associazione in quanto momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Hanno diritto di partecipare e votare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

(*Convocazione*) - La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea contenente luogo, data e ora di prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria:

a) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del rendiconto finanziario e operativo dell'anno precedente e dell'indirizzo programmatico in fieri delle attività per l'anno in corso;

b) per il rinnovo degli incarichi sociali;

c) per la discussione di ogni altra istanza inerente l'Associazione.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria per deliberare in ordine agli emendamenti statutari o all'estinzione dell'Associazione o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati;

(Costituzione) - L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza anche per delega scritta da consegnare al presidente della sessione:

a) in prima convocazione, di almeno la metà più uno dei soci per l'Assemblea ordinaria e di almeno i 2/3 dei soci per l'Assemblea straordinaria;

b) in seconda convocazione, di qualunque numero dei soci.

La delega deve essere conferita per iscritto ad un altro socio. Ogni socio non può comunque rappresentare più di un altro socio.

(voto) - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria o straordinaria sono valide se approvate almeno dalla metà più uno dei voti espressi dai soci presenti. Le votazioni avvengono per alzata di mano o con voto segreto. Le deliberazioni ratificate in corrispondenza allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

(Presidenza della sessione) - L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un socio presente deputato dall'Assemblea.

(Deliberazioni) - Di ogni assemblea deve essere conservato il verbale redatto a cura del Segretario dell'Associazione (o, in sua assenza, da un socio designato dall'Assemblea) e controfirmato dal Presidente della sessione.

Del Consiglio Direttivo

(Composizione) - Il consiglio direttivo è composto da 3 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Nel loro ambito i Consiglieri eleggono il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 2 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati.

(Compiti) - Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

a) deliberare in ordine alle istanze inerenti l'esercizio dell'Associazione per l'attuazione dei suoi obiettivi, nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative proprie;

b) predisporre i rendiconti finanziari e operativi consuntivi e l'indirizzo programmatico di base dell'esercizio sociale da prospettare all'Assemblea;

c) deliberare su quant'altro sottoposto al suo esame dal Presidente;

d) sottoporre a ratifica assembleare i provvedimenti presi in base al presente statuto e al regolamento interno;

e) deliberare l'accettazione o meno delle domande di ammissione dei nuovi soci;

f) redigere i regolamenti necessari alla vita associativa (per quanto non contemplato direttamente dal presente Statuto), sottoponendoli alla ratifica della prima Assemblea utile;

g) stabilire le quote sociali annuali.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione, con funzioni consultive, di soci e/o persone ed enti esterni all'Associazione, anche stranieri.

In particolare:

a) il Presidente: dirige ed è il rappresentante legale dell'Associazione; la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio; ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; firma tutti gli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia dei soci che di terzi; può delegare a uno o più Consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente; relaziona all'Assemblea sull'attività associativa svolta e programmata;

b) il Vice Presidente: sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo e in quelle mansioni per cui venga espressamente delegato; collabora con il Segretario e il Tesoriere in ordine alle commissioni sociali e contingenti;

c) il Segretario: redige i verbali delle sessioni dell'Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo; provvede alla comunicazione delle convocazioni assembleari; cura la tenuta dell'elenco dei soci, la corrispondenza e ogni altra commissione sociale in collaborazione con il Vice Presidente.

d) il Tesoriere: tiene aggiornata la contabilità sociale e quella eventualmente imposta da norme di legge, serbandone la documentazione relativa; cura la redazione dei rendiconti finanziari; ha la responsabilità delle esistenze di cassa e patrimoniali, nonché di ogni altro documento contabile; accerta l'adempimento del pagamento delle quote sociali in collaborazione con il Vice Presidente.

(Riunioni e deliberazioni) - Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano perlomeno due Consiglieri. Per ogni riunione deve essere serbato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro Consigliere) e controfirmato dal Presidente della sessione. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno i 2/3 dei Consiglieri e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da un altro Consigliere scelto dai presenti. Le deliberazioni sono prese, con voto espresso per alzata di mano, a maggioranza semplice; in caso di parità di voti, è impositivo il voto del Presidente del consesso.

Del Collegio dei Sindaci Revisori

(Composizione) - Il Collegio dei Sindaci Revisori, la cui costituzione è facoltativa, è formato da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Al loro interno i componenti eleggono un Presidente ed un Segretario. Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali. L'Assemblea può tuttavia revocarlo in qualsiasi momento e procedere a nuove elezioni. Al termine del mandato i Sindaci possono essere riconfermati.

(Compiti) - Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di:

a) controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e dei documenti giustificativi delle poste dei rendiconti;

b) verificare la regolare predisposizione dei rendiconti da presentare all'Assemblea;

c) controllare la rispondenza delle risultanze contabili con la effettiva situazione di cassa e patrimoniale;

d) vigilare su ogni altra questione di carattere patrimoniale e finanziario che riguarda l'Associazione, con diritto di chiedere al Consiglio Direttivo ogni documento e chiarificazione anche scritta.

Il Collegio dei Sindaci Revisori riferisce della propria attività relazionando all'Assemblea annuale e ogni qualvolta gli è richiesto dagli altri organi dell'Associazione.

(Riunioni e deliberazioni) - Il Collegio dei Sindaci Revisori si riunisce, sempre in unica convocazione, per attendere ai suoi compiti di controllo contabile, finanziario e patrimoniale, almeno una volta ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando lo richiedano gli altri due sindaci. Di ciascuna riunione deve essere serbato il verbale redatto dal Segretario (o, in sua assenza, da un altro sindaco) e controfirmato da tutti i presenti. Le riunioni sono valide se vi partecipano almeno due sindaci e sono dirette dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei sindaci presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, con voto espresso per alzata di mano.

Del Collegio dei probiviri

(Composizione) - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 7 (Finanze e Patrimonio)

(Esercizi sociali) — Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'assemblea di bilancio deve avvenire entro il 30 aprile dell'anno successivo, salvo casi di comprovata necessità o impedimento.

(Patrimonio) — Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; contributi, donazioni e lasciti diversi; fondo di riserva, attività marginali di carattere commerciale e produttivo, ogni altro tipo di entrate.

Ogni profitto realizzato dovrà essere reimpiegato nell'attività associativa.

È fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione, fondi di riserva e capitale, almeno che ci`o non sia imposto dalla legge.

(Entrate) — Sono entrate dell'Associazione:

- a) le quote annuali corrisposte dai soci nella misura e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) i contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative o esigenze che richiedano impegni eccedenti le disponibilità del momento;
- c) i versamenti volontari dei soci;
- d) i contributi di Pubbliche Amministrazioni, Istituti di Credito, Enti Pubblici e Privati italiani e stranieri;
- e) i lasciti, le donazioni e gli atti di liberalità di terzi in genere;
- f) il fondo di riserva;
- g) le entrate derivanti dallo svolgimento di attività dell'Associazione, rese in conformità con le vigenti disposizioni di legge.

Tutte le entrate devono essere documentate.

(Fondo di riserva) — Il residuo attivo del bilancio di ogni anno è in parte devoluto al fondo di riserva e in parte reinvestito nelle attività culturali o per nuove attrezzature. L'uso del fondo di riserva è vincolato dalla decisione dell'assemblea dei soci.

(Uscite) — Sono uscite dell'Associazione tutte le spese occorrenti per lo svolgimento dell'esercizio sociale. Ogni spesa deve avere copertura finanziaria certa. Ogni impegno eccedente deve essere autorizzato dall'Assemblea ordinaria. Ogni spesa deve essere adeguatamente motivata e documentata.

Art. 8 (Norme finali)

(Scioglimento e liquidazione) — In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea designa uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante della liquidazione deve essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

(Regolamenti interni) — Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte con uno o più regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

(Rinvio alla normativa generale) — Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore in materia di associazioni culturali.